

**POSITION PAPER
SULLO IAS 17
COMMISSIONE A.R.C.A.**

documento approvato nei mesi di
dicembre 2003 e gennaio 2004
dai competenti organi deliberativi
degli enti partecipanti all'iniziativa

*La Commissione A.R.C.A. è una commissione di studio composta da esperti nominati da **Assonime** (Avv. I. Vacca, Dott. M. De Santis), dal **Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti** (Dott. F. Di Stefano, Dott. F. Moretti), dal **Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti** (Prof. S. Adamo, Prof. F. Di Lazzaro, Prof. L. D'Amico) e dall'**Assilea** (Dott. M. Carpaneda, Dott. S. Ceccacci, Prof. G. Gatti) ed è stata costituita nell'intento di effettuare un esame tecnico congiunto del Principio Contabile IAS 17 inerente al leasing e di formulare agli enti ed alle istituzioni competenti (O.I.C. in primo luogo, ma anche Ministeri, Banca d'Italia, Consob ecc.) proposte e contributi utili a favorire l'ottimale evoluzione del processo di armonizzazione contabile internazionale.*



SINTESI DEL DOCUMENTO

Alla luce dei provvedimenti che si stanno vorticosamente succedendo, sia a livello europeo (Regolamento 1606/2002 CE), sia a livello nazionale (Riforma del diritto societario, attuata, non completamente, con il D.Lgs. n. 6/2003, Legge comunitaria 2003 e legge n. 80/2003, recante la delega per la riforma del sistema tributario statale), l'analisi delle possibili implicazioni derivanti dall'applicazione in Italia del Principio Contabile IAS 17 (*Accounting for leases*) ha indotto la Commissione ad evidenziare una serie di problemi di varia natura e, di conseguenza, a formulare e proporre alcune prime possibili soluzioni. **Tali soluzioni**, è bene sottolinearlo subito, **partono dalla considerazione che un ampliamento della platea delle imprese tenute all'adozione degli IAS**, ivi incluso il suddetto IAS 17, **non appare al momento opportuno**, oltre che non facilmente percorribile da un punto di vista tecnico, stante anche l'onerosità, la complessità e la problematicità connesse a tale adozione, specie da parte delle imprese medio-piccole.

In particolare, sono state individuate tre prime rilevanti criticità ed altrettante proposte illustrate nelle pagine seguenti.



Criticità

Sul piano **definitorio**, lo IAS 17 adotta un criterio di classificazione delle operazioni (fra leasing finanziario ed operativo) non sempre efficace ed affidabile e, pertanto, foriero di discrezionalità e di non univocità nelle scelte che dovranno fare le imprese; discrezionalità e farraginosità che sono, non a caso, una delle principali motivazioni indicate dallo stesso Board dello IAS nella prospettazione di una prossima radicale revisione dello IAS 17 (proposta G4+1).

Proposta

La Commissione propone che, fatta salva l'inderogabilità di fare riferimento esclusivamente ai criteri qualitativi indicati dallo IAS 17, vengano formulate, a livello nazionale e sulla base delle concrete operatività in uso nel nostro mercato domestico, linee guida idonee al fine di favorire il più possibile le imprese nella corretta ed omogenea applicazione dei criteri stessi.



Criticità

Per quanto riguarda la rappresentazione in **bilancio**, stante la previsione dello IAS 17 di trattare i beni acquisiti in leasing finanziario alla stessa stregua dei beni di proprietà, vi è il rischio concreto di indurre i lettori del bilancio stesso ad una sopravvalutazione dell'attivo concretamente disponibile, ad esempio e tipicamente per far fronte agli obblighi nei confronti dei creditori dell'impresa utilizzatrice.

Proposta

La Commissione propone che - senza in nulla modificare l'indicazione dello IAS 17 di capitalizzare nel bilancio dell'impresa utilizzatrice i beni in leasing finanziario - sia comunque introdotto l'obbligo di dare una autonoma, specifica evidenziazione ai beni acquisiti in leasing finanziario, al fine di distinguerli chiaramente da quelli effettivamente di proprietà dell'impresa utilizzatrice.



Per quanto attiene, infine, ai profili **fiscali**, le citate incertezze sul piano definitorio e la prevedibile adozione non uniforme degli IAS nei bilanci individuali a livello nazionale, potrebbero generare ingiustificate distorsioni ed asimmetrie nel trattamento tributario delle operazioni. L'esigenza di coordinamento tra la disciplina del bilancio e quella fiscale di recente manifestata dal legislatore della Legge comunitaria alla lettera g) del comma 1, dell'art. 25, determina in particolare una sovrapposizione con il riordino dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. n°344 del 12.12.2003), definito ai sensi della delega, in materia tributaria, di cui all'articolo 4 della legge n. 80 del 2003, riordino che trova il suo ingresso nel nostro ordinamento tributario dal primo gennaio 2004, ben prima del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria previsto per l'attuazione della specifica delega recata dall'art. 25.

A tutto ciò deve aggiungersi che il legislatore della cennata delega tributaria ha mantenuto inalterato il regime fiscale della locazione finanziaria, e, dunque, ha riproposto, nell'articolo 102, comma 7, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n° 344 del 12.12.2003), la disposizione recat dall'articolo 67, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986).



Proposta

Tenuto conto che l'adozione dei principi contabili internazionali deve essere neutrale quanto agli effetti in materia tributaria, che l'attuale regime fiscale della locazione finanziaria non è in discussione, e che anzi la sua integrale riproposizione sembra evidenziare una valutazione positiva del legislatore nazionale, la Commissione propone che venga con chiarezza e con urgenza confermata la piena deducibilità del canone di leasing per il locatario, indipendentemente dalla composizione delle singole voci che lo formano, anche in deroga al principio della previa imputazione a conto economico. A tal fine, la Commissione ritiene siano percorribili due strade differenti, ma entrambe altrettanto valide:

- quella della modifica normativa, indicativamente già in sede di attuazione della delega recata dalla citata legge n. 80 del 2003, per riproporre quello attuale quale unico regime fiscale delle operazioni di leasing, sia se contabilizzate secondo i criteri "tradizionali", sia se contabilizzate secondo quelli fissati dai Principi Contabili Internazionali;
- quella dell'ordine del giorno che, nelle more di una nuova normativa organica, impegni il Governo ad assicurare una interpretazione estensiva dell'articolo 103, comma 7, volta a ricomprendere, dunque, anche le operazioni di leasing contabilizzate secondo i criteri fissati dai Principi Contabili Internazionali.



SOMMARIO

1. Premessa	pag. 1
2. Il trattamento contabile del Leasing a livello nazionale e internazionale	pag. 2
3. L'adozione dei principi contabili internazionali in Europa	pag. 4
4. Il quadro normativo nazionale per il trattamento contabile delle operazioni di leasing	pag. 8
5. Riflessioni e proposte	pag. 10



1. Premessa

La definizione dell'ambito applicativo dello IAS 17 (*Accounting for leases*), riguardante la contabilizzazione delle operazioni di leasing, comporta l'esigenza di inquadrare il problema sotto vari profili:

- Profilo giuridico;
- Profilo contabile;
- Profilo fiscale.

Evidentemente, l'ambito giuridico appare propedeutico ai riflessi di ordine contabile e fiscale, dal momento che tanto le scelte operate dalle imprese, quanto gli effetti derivanti dalle stesse scelte, devono necessariamente risultare compatibili con le norme di legge nazionali e comunitarie. In relazione a ciò, risulta, quindi, opportuno riferirsi, in primo luogo, alla disciplina giuridica dell'istituto, per poi procedere all'individuazione degli ambiti maggiormente applicativi.

A tal proposito, è noto che in Italia l'assenza di una regolamentazione giuridica del contratto di leasing, ha favorito interpretazioni giurisprudenziali basate essenzialmente su ricorsi analogici, con l'effetto sostanziale di distinzione dei contratti di leasing assimilabili a vere e proprie locazioni (cosiddetto leasing operativo) dai contratti di leasing nei quali è possibile ravvisare fattispecie diverse, in cui emerge una componente finanziaria più spiccata (cosiddetto leasing finanziario).

Si ricorda, invece, come sul piano tributario, il legislatore abbia previsto (art. 102, comma 7, T.U.I.R.) la disciplina fiscale del contratto di leasing, sia per il concedente sia per l'utilizzatore¹.

A livello di rappresentazione contabile, né le norme civilistiche di bilancio né i principi contabili nazionali hanno previsto specifiche modalità di contabilizzazione dell'operazione, favorendo, di conseguenza, la possibilità di scelte differenti da impresa ad impresa².



2. Il trattamento contabile del Leasing a livello nazionale e internazionale

In relazione a ciò, si ricorda come in Italia, le scelte concretamente operate dalle imprese si siano uniformate (pressoché totalmente) all'adozione del cosiddetto metodo patrimoniale, in base al quale il trattamento contabile delle operazioni di leasing denota in sintesi:

- nel bilancio del concedente, la rappresentazione del bene oggetto di leasing quale immobilizzazione compresa nelle attività patrimoniali, con relativi effetti nel conto economico in termini di quote di ammortamento;
- nel bilancio dell'utilizzatore, la rappresentazione degli effetti derivanti dall'operazione, limitatamente alla contabilizzazione del canone periodico nel conto economico e rappresentazione dell'operazione nei conti d'ordine.

Evidentemente, la maggiore diffusione di tale metodo, applicato indistintamente sia per i leasing operativi sia per i leasing finanziari, è strettamente collegata alla previsione fiscale in termini di riconoscimento degli ammortamenti (per il concedente) e dei canoni periodici (per l'utilizzatore) nella formazione del risultato imponibile, determinando con ciò una influenza della norma fiscale sulla rappresentazione contabile civilistica.

Allo stato attuale, la diffusione del metodo patrimoniale sembrerebbe ulteriormente consolidata dall'impostazione prevista dalla riforma societaria (cosiddetta riforma Vietti) che per la rappresentazione contabile delle operazioni di leasing ha previsto una particolare modalità di trattamento a "doppia informazione":

- a livello strettamente contabile, di classificazione negli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), adozione del metodo patrimoniale per tutte le tipologie di leasing³;
- a livello di Nota Integrativa, ricostruzione extra-contabile, solo nel caso di Leasing inquadrabile come leasing finanziario, del metodo finanziario con tutte le relative informazioni.

Spostando l'attenzione a livello di principi contabili internazionali, si ricorda come il trattamento contabile delle operazioni di leasing, previsto



dallo IAS 17, rispecchi il metodo patrimoniale solo nel caso dei leasing operativi, mentre nell'ipotesi di leasing finanziario, le modalità di rappresentazione contabile si inquadrano nel metodo finanziario in base al quale, in sintesi:

- risulta operata la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario, secondo l'approccio cosiddetto *risk reward*. In effetti, lo IAS 17 identifica il leasing finanziario (e residualmente il leasing operativo) come quel contratto in base al quale si trasferiscono di fatto tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene. Ulteriori elementi identificativi di un leasing finanziario sono ravvisabili nei seguenti aspetti (IAS 17, par. 5-8) :
 - ◆ previsione espressa della possibilità di trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto;
 - ◆ previsione dell'opzione di acquisto del bene ad un prezzo atteso inferiore al *fair value* alla data di esercizio dell'opzione;
 - ◆ la durata del leasing deve coprire la maggior parte della durata economica del bene;
 - ◆ il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti non è inferiore al *fair value* del bene locato;
 - ◆ la natura dei beni locati è particolare.
- nel bilancio del concedente, si rileva il credito verso l'utilizzatore, ad un valore pari all'investimento netto, distinguendo la parte capitale (la rimborso) dal provento finanziario (la remunerazione dell'investimento e del servizio);
- nel bilancio dell'utilizzatore, nelle attività patrimoniali si rappresenta il bene oggetto della locazione (al *fair value* o al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing), con imputazione delle relative quote di ammortamento nel conto economico; mentre nelle passività patrimoniali si indica il debito verso l'ente concedente. Ne deriva che il pagamento dei canoni comporta la ripartizione tra oneri finanziari e la riduzione del debito.



3. L'adozione dei principi contabili internazionali in Europa

Partendo da tale quadro, è noto che il processo di armonizzazione contabile da lungo tempo avviato a livello internazionale, ha visto l'Europa procedere nel senso di realizzare il progetto di un Mercato finanziario europeo integrato. In relazione a ciò, la strategia della Commissione Europea⁴ ha stabilito dei principi atti ad implementare un unico sistema di regole contabili per tutte le imprese quotate nei mercati finanziari europei, individuando nei principi contabili internazionali dello IASC (oggi IASB), il corpo dei principi di riferimento (IAS/IFRS).

Tale processo è giunto oramai alla fase di introduzione, in seguito ad una serie di provvedimenti che si sono succeduti sia a livello Europeo, sia a livello Nazionale.

In particolare, limitandoci ai provvedimenti più rilevanti:

UNIONE EUROPEA

- Direttiva 2001/65/EC del 27 settembre 2001, la quale prevede l'applicazione per tutte le società o per alcune categorie di esse, dei principi contabili internazionali riguardanti gli strumenti finanziari. Ai Paesi membri è stato peraltro permesso di imporre o consentire l'applicazione di tali principi, che può essere limitata al solo bilancio consolidato;
- Direttiva 2003/51/EC di modifica delle Direttive IV, VII e direttiva banche (89/117) e assicurazioni (91/674), che, volta alla "modernizzazione" delle direttive comunitarie (mediante eliminazione dei conflitti esistenti tra IAS e direttive comunitarie), ha l'obiettivo di fornire, anche per le imprese che non adotteranno gli IAS/IFRS, un quadro giuridico di riferimento non eccessivamente distante dai principi contabili internazionali (cosiddetta "piattaforma comune")⁵;
- Regolamento comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, in base al quale si prevede:



- ◆ l'obbligo per tutte le società europee quotate nei mercati finanziari di redigere dall'esercizio 2005 i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali dello IASB (IAS/IFRS);
 - ◆ la facoltà ai Paesi membri di estendere l'adozione degli IAS/IFRS, imponendone o consentendone l'applicazione anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati ed individuali di società non quotate⁶;
- Regolamento comunitario n. 1725 riportato sulla G.U. L 261/1 del 13 ottobre 2003, in base al quale i principi contabili internazionali sono recepiti ed adottati (omologazione ad eccezione degli IAS 32 e 39) e sono direttamente applicabili in tutti i Paesi Membri⁷;

In una prospettiva di brevissimo termine, possono, dunque, prevedersi ulteriori provvedimenti volti a:

- omologare le nuove versioni degli IAS 32 e 39;
- omologare lo IFRS 1, riguardante le modalità di prima applicazione dei principi contabili internazionali;
- omologare le versioni modificate degli IAS/IFRS, attualmente in fase di revisione (12 documenti);
- prevedere l'indicazione di informazioni sulla transizione agli IAS, già nei bilanci 2003 delle società quotate (proposta CESRI).



ITALIA

A livello nazionale, l'implementazione dei principi contabili internazionali si innesta in uno scenario in cui sono in pieno svolgimento sia la riforma del diritto societario sia la riforma fiscale.

Il quadro normativo riguardante la disciplina dei bilanci societari si presenta secondo il seguente schema:

OBBLIGHI COMUNITARI (REGOLAMENTI 1606/2002 E 1725/2003)

- tutte le società quotate, presumibilmente a partire dal 2005, sono obbligate a redigere i propri bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali⁸. Ciò in forza della portata generale ed obbligatoria dei regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili nei Paesi membri senza ulteriori interventi legislativi.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI (LEGGE COMUNITARIA - ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE)

- **società quotate (di ogni tipo):**
presumibilmente a partire dal 2005, obbligo di redazione dei bilanci individuali secondo i principi contabili internazionali;
- **società emittenti strumenti finanziari, banche e intermediari finanziari:**
presumibilmente a partire dal 2005, obbligo di redazione dei bilanci consolidati ed individuali secondo i principi contabili internazionali;
- **società assicuratrici:**
presumibilmente a partire dal 2005, obbligo di redazione dei soli bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (se società quotate, anche i bilanci individuali);



- **società non quotate diverse dalle precedenti:**
facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali sia per i bilanci individuali sia per i bilanci consolidati. Sono, in ogni caso, escluse le società che adottano la formula del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis).

In un una prospettiva di brevissimo termine, sono, inoltre, previsti i seguenti ulteriori provvedimenti:

- Recepimento direttiva 2001/65 che modifica le precedenti direttive comunitarie per l'introduzione del fair value nella rappresentazione degli strumenti finanziari. Allo stato attuale esiste una proposta di decreto legislativo che comporta la richiesta di indicazioni solo a livello di nota integrativa e relazione sulla gestione⁹;
- Recepimento direttiva di modifica direttive comunitarie, al fine di operare le modifiche che si rendono opportune con riferimento alla possibilità concessa alle imprese quotate (bilanci individuali) ed alle imprese non quotate (bilanci individuali e consolidati) di adottare i principi contabili internazionali, in deroga alle norme del codice civile.



4. Il quadro normativo nazionale per il trattamento contabile delle operazioni di leasing

Sulla base dello scenario normativo precedentemente illustrato, emerge un quadro applicativo in materia di regole di redazione dei bilanci delle imprese italiane che permette di distinguere le società che applicheranno (per obbligo o facoltà) i principi contabili internazionali e quelle che dovranno continuare ad applicare la normativa codicistica.

Rivolgendo la nostra attenzione alla rappresentazione contabile delle operazioni di leasing si dovrebbe avere il seguente quadro applicativo:

AMBITO APPLICATIVO IAS N. 17

(o successiva eventuale versione modificata)

Ricordiamo che secondo tale principio internazionale i leasing operativi devono obbligatoriamente contabilizzarsi secondo il metodo patrimoniale, mentre i leasing finanziari devono contabilizzarsi obbligatoriamente secondo il metodo finanziario.

Quindi, lo IAS 17 si dovrà applicare:

- ai bilanci individuali e consolidati delle società quotate;
- ai bilanci individuali e consolidati delle società emittenti strumenti finanziari, banche ed intermediari finanziari;
- ai bilanci consolidati delle società assicuratrici;
- ai bilanci individuali e consolidati delle società non quotate (escluse le società che redigono il bilancio informa abbreviata) che sceglieranno di adottare i principi contabili internazionali.



APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CODICISTICA

(Riforma Vietti)

Ricordiamo che secondo l'impostazione contenuta nella riforma Vietti, sia i leasing operativi, sia i leasing finanziari devono essere rappresentati contabilmente secondo il metodo patrimoniale. L'applicazione del metodo finanziario è richiesta a livello informativo (extra-contabile) nella Nota Integrativa, evidentemente solo per i leasing finanziari.

Quindi, la norma del codice civile si dovrà applicare:

- ai bilanci individuali e consolidati delle società non quotate che non opteranno per l'adozione dei principi contabili internazionali;
- in ogni caso, ai bilanci delle società non quotate che adottano la forma abbreviata.



5. Riflessioni e proposte

Attesa l'avanzata definizione del quadro normativo in tema di bilancio, discende che la possibilità di operare commenti ed eventuali proposte alternative in ordine all'adozione di specifici trattamenti contabili, non può prescindere dall'ottica in cui ci si pone.

Da un punto di vista strettamente economico-contabile, il trattamento contabile delle operazioni di leasing, come disciplinato dai principi contabili internazionali, è uniformemente accolto sia dalla dottrina aziendale maggioritaria sia dalla migliore prassi ragioneristica. In particolare, nel caso delle operazioni inquadrabili come leasing finanziario, si riconosce la maggiore capacità informativa del metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale, in termini di migliore interpretazione dell'efficienza economica, nonché dei profili patrimoniali e finanziari dell'impresa. A tale impostazione, riteniamo di poter aderire, consapevoli del ruolo informativo che il bilancio deve assolvere, privilegiando gli aspetti sostanziali delle operazioni rispetto a quelli formali; nel senso che l'aspetto formale di una operazione non deve impedire la rappresentazione efficace e corretta dei relativi effetti economico-finanziari della stessa operazione.

In proposito, anche l'interpretazione restrittiva circa la nozione giuridica di patrimonio di bilancio appare superabile, dal momento che il riformulato art. 2423 bis esplicita chiaramente il richiamo alla "funzione economica" (principio elevato a regola generale di redazione), ossia alla prevalenza della sostanza sulla forma in quei casi in cui ciò favorisce una migliore rappresentazione, in termini di chiarezza, veridicità e correttezza, dell'informazione aziendale.

Ad ogni modo, al di là di ogni possibile commento su norme che oramai sono stabilite a livello nazionale o comunitario, può risultare maggiormente utile, in un'ottica *de iure condendo*, concentrare l'attenzione su ciò che è ancora suscettibile di modifica o variazione.

In particolare, può apparire opportuno segnalare alcune perplessità che, limitatamente alla rappresentazione delle operazioni di leasing, possono sorgere dall'implementazione del quadro sopra indicato e cioè:

- Problema definitorio
- Problemi di ordine contabile
- Problemi di ordine fiscale

Sul piano definitorio, permane per tutte le società (obbligate e non all'adozione dei principi contabili) un problema di fondamentale importanza al fine di procedere all'individuazione di una operazione di leasing da trattare secondo il metodo patrimoniale o secondo il metodo finanziario. In proposito, nello IAS 17 esistono rilevanti difficoltà a definire criteri che consentano di qualificare univocamente il leasing come finanziario ed operativo. Non a caso, è stata avanzata negli anni scorsi una proposta da parte di un gruppo di esperti contabili anglosassoni (c.d. proposta Mac Gregor) di capitalizzare nel bilancio dell'utilizzatore - seppur con modalità non esattamente coincidenti con le attuali - tutti i contratti di leasing, purchè "non cancellabili" (cioè non revocabili prima della scadenza), evitando così articolate e spesso inefficaci costruzioni teoriche di distinzione.

Tale soluzione sembrerebbe adeguata di fronte alle grandi difficoltà che si incontrano in merito alla classificazione dei leasing. Si è anche considerato che tale metodo consentirebbe l'iscrizione a S.P. di leasing che, essendo operativi, rimangono nella contabilità fuori bilancio e che spesso (come ad esempio nel caso dei bilanci delle compagnie aeree) rappresentano una buona parte delle attività dell'azienda.

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che vengano fissati dei paletti numerici secondo lo stile attualmente adottato dai principi contabili americani, sembra dunque in prospettiva opportuno, almeno in via teorica, sganciarsi dall'approccio *risk-reward* (rischi benefici) dello IAS 17, che risulta essere poco chiaro ai fini di una adeguata distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo. Il profilo dei rischi e dei benefici è, infatti, molto simile in entrambi i tipi di leasing e spesso genera situazioni di ambiguità per cui il bene in leasing locato compare in entrambi i bilanci (dell'impresa locataria e della locatrice) o non è presente in nessuno dei due.



Criteri maggiormente qualificanti sembrerebbero essere:

1) *rights and obligation*,

cioè l'insieme dei diritti e delle obbligazioni che sorgono dall'uno o l'altro tipo di contratto sul bene oggetto del leasing. Da questo punto di vista è più facile e meno equivoco effettuare una distinzione di questo tipo.

2) *intenzionalità del locatario a riscattare il bene*.

Se sussiste tale intenzione allora il leasing è qualificabile come finanziario.

La proposta del G4 + 1 riguarda anche una differente metodologia di contabilizzazione, in cui viene valorizzato e distinto sin da subito il valore residuo del bene locato. A seconda dei diritti e delle obbligazioni generate dal contratto questo valore residuo si troverà iscritto o meno per importo totale o parziale nel bilancio del locatario. Questo metodo consentirebbe di mantenere la simmetria tra quanto iscritto dal locatario e dal locatore nei rispettivi bilanci.

Tenuto conto che comunque al momento non si può che prendere atto dell'impostazione vigente dello IAS 17 basata su una serie di criteri qualitativi, appare opportuno redigere linee guida che, sulla base delle concrete operatività in uso nel nostro mercato leasing, risultino idonee al fine di favorire il più possibile la corretta ed omogenea applicazione dei criteri stessi da parte delle imprese nazionali interessate dall'adozione degli IAS.

Sotto il profilo strettamente contabile, un primo problema, peraltro di carattere generale, potrà riscontrarsi nel periodo transitorio (bilanci 2004), dal momento che, fino a quando non ci saranno i decreti attuativi dell'estensione dell'obbligo (e facoltà) di applicazione dei principi IAS, le imprese si troveranno ad operare in presenza di un impianto codicistico (come da riforma Vietti), non ancora rivisto al fine di consentire l'adozione dei principi contabili internazionali¹⁰.

Inoltre, proprio per la peculiare situazione giuridica dei beni acquisiti in leasing (che ha indotto il legislatore a confermare in sede di Riforma Vietti la rappresentazione patrimoniale da sempre vigente in Italia), appare evidente come la principale criticità sia ancora connessa al rischio di indurre il lettore di un bilancio redatto secondo lo IAS 17 ad una sovravalutazione dell'attivo concretamente disponibile sul piano giuridico per i creditori dell'impresa utilizzatrice, stante la previsione dello IAS 17 di trattare i beni acquisiti in leasing finanziario alla stessa identica materia dei beni di proprietà.

Al fine di correggere tale carenza informativa, si ritiene opportuno proporre che - senza in nulla modificare l'indicazione dello IAS 17 di capitalizzare nel bilancio dell'impresa utilizzatrice i beni in leasing finanziario - venga comunque introdotto l'obbligo di dare, ai fini di una maggiore chiarezza, una autonoma e specifica evidenziazione ai beni acquisiti in leasing finanziario, al fine di distinguerli chiaramente da quelli effettivamente di proprietà dell'impresa utilizzatrice.

Un ulteriore problema, sia a livello transitorio sia a regime, potrà essere rappresentato dal fatto che l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali da parte delle società di tipo finanziario riguarda anche le società di leasing. Ne discende, pertanto, la possibilità di situazioni particolari quali in via esemplificativa:

A) il caso (più frequente) di una operazione di leasing finanziario conclusa tra una società di leasing quotata o comunque vigilata ed una società utilizzatrice non quotata che scegliesse di non applicare i principi contabili internazionali (o una società che redige il bilancio in forma abbreviata), si avrebbe che:

- la società di leasing dovrà rappresentare l'operazione secondo il metodo previsto dallo IAS 17 (metodo finanziario);
- la società utilizzatrice dovrà rappresentare contabilmente l'operazione secondo il metodo previsto dal codice civile (metodo patrimoniale), indicando solo in Nota Integrativa la ricostruzione del metodo finanziario.



B) Il caso di una operazione di leasing finanziario conclusa tra una società di leasing non quotata o comunque non vigilata che non applica i principi contabili internazionali ed una società utilizzatrice quotata obbligata all'adozione degli IAS/IFRS, si avrebbe che:

- la società di leasing dovrà rappresentare l'operazione secondo il metodo previsto dal codice civile (metodo patrimoniale), indicando solo in Nota Integrativa la ricostruzione del metodo finanziario;
- la società utilizzatrice dovrà rappresentare l'operazione secondo l'impostazione internazionale dello IAS 17.

Tale rischio di trattamento differenziato per lo stesso specifico contratto di leasing, oltre a poter generare effetti distorsivi a livello contabile¹¹, impone assolutamente di evitare ingiustificate disparità di trattamento tributario in funzione della sfera normativa di appartenenza.

In effetti, proprio sul piano fiscale, l'auspicata attuazione di un sistema di neutralità fiscale del bilancio civilistico, richiama un problema ancora irrisolto, atteso che, anche uscendo da tali situazioni specifiche, gli ostacoli permarranno in tutti i casi in cui si applicassero i principi contabili internazionali, che, come più volte ricordato, prevedono un metodo di contabilizzazione che non è conosciuto a livello fiscale.

In definitiva, l'attuazione di un sistema di "neutralità fiscale", ossia atto a favorire la separazione della norma fiscale dalla normativa di bilancio, si rende quanto mai opportuna e indifferibile. Ciò per vari ordini di motivi riconducibili a varie situazioni quali, ad esempio:

- il trattamento delle operazioni pregresse, poste in essere in un quadro normativo, civilistico e fiscale, completamente diverso;
- le citate difficoltà definitorie che possono produrre modalità di registrazione contabile radicalmente differenti a fronte di fattispecie contrattuali estremamente affini fra di loro;
- la presenza di un quadro eterogeneo in cui si riscontrano trattamenti differenziati, non solo tra imprese quotate e imprese non quotate, ma anche nell'ambito delle stesse imprese non quotate (ossia tra le società che variamente eserciteranno o meno la facoltà di adozione degli IAS/IFRS);

- la necessità di non introdurre valutazioni di vantaggio/svantaggio impositivo nel processo di adozione degli IAS/IFRS, soprattutto per quelle società che avranno la facoltà di optare o meno per l'applicazione dei principi contabili internazionali;
- l'evidente rischio di penalizzazione di un importante settore di attività dell'economia nazionale, generato dalla mancata adozione da parte delle imprese di una formula finanziariamente valida, ma fiscalmente penalizzante.

Di tutto questo complesso di motivazioni è d'altronde ben conscio anche il legislatore della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003" che al riguardo ha previsto, alla lettera g) del comma 1, del suddetto articolo 25, che il Governo sia anche delegato ad apportare modifiche alla normativa fiscale in materia di reddito d'impresa "al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali".

Purtuttavia, questa lodevole sensibilità verso l'esigenza di coordinamento tra la disciplina del bilancio e quella fiscale determina una sovrapposizione con il riordino dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. n°344 del 12.12.2003), definito ai sensi della delega, in materia tributaria, di cui all'articolo 4 della legge n. 80 del 2003, riordino che trova il suo ingresso nel nostro ordinamento tributario dal primo gennaio 2004; ed infatti, il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria previsto per l'attuazione della specifica delega recata dall'articolo 25, ivi inclusa, dunque, l'armonizzazione della correlata disciplina tributaria, si colloca ben oltre tale data. Ciò potrebbe facilmente generare situazioni d'incertezza quanto al regime fiscale applicabile per le medesime operazioni di locazione finanziaria (che notoriamente hanno durata ultrannuale) per il sol fatto di essere diversamente rappresentate nel bilancio dei diversi concedenti e utilizzatori, nonché per il rischio potenzialmente connesso ad un "cambio in corsa" della relativa disciplina tributaria. A tutto ciò deve aggiungersi che il legislatore della cennata delega tributaria ha mantenuto inalterato - sulla base del Decreto Legislativo



attuativo n°344 del 12.12.2003 - il regime fiscale della locazione finanziaria, e, dunque, ha riproposto, nell'articolo 102, comma 7, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, la disposizione recata dall'articolo 67, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986).

È del tutto evidente, dunque, che il termine di un anno per fare chiarezza, previsto dalla legge comunitaria, si colloca troppo oltre nel tempo e che invece occorre risolvere, con urgenza, auspicabilmente già in sede di attuazione (ovverosia, in occasione) della citata delega prevista dalla legge n. 80 del 2003, la questione del regime fiscale delle operazioni di locazione finanziaria, attive e passive, evidenziate nei bilanci d'impresa italiane che, per obbligo di legge o nell'esercizio della facoltà individuata dal suddetto articolo 25, comma 1, lettera f), adottino, nei bilanci d'esercizio, i criteri di rappresentazione contabile fissati dal summenzionato principio contabile numero 17.

Tenuto conto che l'adozione dei principi contabili internazionali deve essere neutrale quanto agli effetti in materia tributaria¹², che l'attuale regime fiscale della locazione finanziaria non è in discussione, e che anzi la sua integrale riproposizione sembra evidenziare una valutazione positiva del legislatore nazionale, in proposito questa Commissione ritiene si rendano percorribili due strade differenti, ma, ad avviso della Commissione, altrettanto valide: quella della modifica normativa, indicativamente già in sede di attuazione della delega recata dalla citata legge n. 80 del 2003; ovvero, se non altro nelle more di una definizione della citata modifica normativa, quella dell'ordine del giorno che impegni il Governo ad assicurare una interpretazione quasi "estensiva" dell'articolo 102, comma 7, e, in entrambi i casi, il risultato deve essere quello del mantenimento degli attuali effetti fiscali ai fini della determinazione della base imponibile, a prescindere dalla modalità di rappresentazione contabile utilizzata.

Più in particolare, mentre la prima soluzione richiede l'esplicitazione, per via normativa, dell'irrelevanza della rappresentazione contabile ai fini della fruizione del regime recato dall'articolo 102, comma 7, la secon-



da soluzione consiste, invece, nello stabilire, in via interpretativa e se non altro nelle more dell'esercizio di una più organica disposizione normativa, che laddove la rappresentazione contabile non evidenzia unitariamente il canone di locazione, o la quota di ammortamento, essi siano comunque deducibili secondo le specifiche regole recate dal citato comma 7, regole che, peraltro, non legano esplicitamente la deducibilità dell'onere (canone o quota di ammortamento) alla rappresentazione contabile; va da sé che in questo, come nel primo caso, deve anche chiarirsi che, in caso di rappresentazione contabile conforme alla disciplina recata dallo IAS 17, deve anche applicarsi la disciplina dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del nuovo testo unico, laddove prevede l'evidenziazione in apposito prospetto di eventuali benefici di natura fiscale.



Note

¹ Fiscalmente, la normativa specifica consente la deducibilità delle quote di ammortamento relativamente al costo dei beni materiali strumentali appartenenti all'impresa concedente; mentre dal lato del soggetto utilizzatore è riconosciuta la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

² A livello di principi contabili nazionali (CNDCC-CNR), il problema del leasing viene trattato nel Documento n. 11, Bilancio d'esercizio: finalità e postulati, laddove nel richiamare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si ammette la possibilità di deviare civilisticamente dalla corretta rappresentazione economica dell'operazione del leasing, ciò al fine di non impedire alle imprese di conseguire dei benefici fiscali altrimenti non ottenibili.

³ La riforma Vietti, modificando l'art. 2424 C.C., richiede alle società concedenti (iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del TULB - Soggetti non operanti nei confronti del pubblico) la separata indicazione nello stato patrimoniale dei beni concessi in leasing (n.d.r. le società di leasing iscritte nell'elenco generale di cui all'art.106 e quelle iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 devono redigere il bilancio secondo quanto disposto dal D.Lgs. 87/92).

⁴ *The EU's Financial Reporting Strategy: The Way Forward*, Comunicazione della Commissione Europea del 13 giugno 2000.

⁵ Tale impostazione, seppur formalmente rivolta alla creazione di uno scenario di base comune, utile soprattutto per quelle imprese non quotate che volessero successivamente quotarsi sui mercati finanziari, lascia, peraltro, presagire l'intenzione di operare, in un futuro non molto lontano, l'estensione *tout court* dei principi contabili internazionali.

⁶ Il termine del 2005 è prorogato al 2007 per quelle società che abbiano quotati solo titoli di debito e per quelle società già quotate su mercati finanziari extraeuropei che abbiano applicato altri principi contabili riconosciuti (ad esempio gli US GAAP).

⁷ Si precisa che il Regolamento in questione ha omologato i principi contabili internazionali (cosiddetto *endorsement*) cristallizzando il contenuto degli stessi alla data di adozione, nel senso che le modifiche in atto da parte dello IASB di ben 12 principi già omologati (cosiddetto *Improvements to IAS*) non avranno effetto, se non in seguito ad un apposito provvedimento di omologazione da parte della Commissione Europea.

⁸ Giova evidenziare come, seppure la prima applicazione dei principi contabili internazionali sia prevista per il 2005, sul piano tecnico è necessario per le imprese predisporre il cosiddetto Comparativo, ossia il bilancio del 2004, con valori e poste contabili in linea con i nuovi principi. Sul punto IFRS, 1.

⁹ Tale previsione, per quanto finalizzata all'introduzione del fair value nelle direttive comunitarie (e quindi sostanzialmente rivolta a favorire la "piattaforma comune") interesserà per i bilanci ufficiali 2004 anche le imprese obbligate dal Regolamento Comunitario all'adozione, a partire dal 2005, degli IAS/IFRS.

¹⁰ In effetti, come già ricordato l'applicazione diretta, senza cioè la necessità di appositi provvedimenti legislativi nazionali, è prevista a livello comunitario solo per i bilanci consolidati delle società quotate.

¹¹ Una mitigazione di tali effetti deriva comunque dalla informazione resa in Nota Integrativa.

¹² Peraltro, se così non fosse l'adozione facoltativa potrebbe risolversi in vantaggi tributari oppure, ove ne derivassero svantaggi, non verrebbe applicata.



A series of 18 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice.



A cura di Assilea Servizi Srl
per conto della
Associazione Italiana Leasing
00199 Roma - Piazza di Priscilla, 4
Telefono 068622531
Fax 0686211214
Internet www.assilea.it
E.mail info@assilea.it